

Pubblicato il 13/12/2019

N. 01362/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2019, proposto da P.E.M. S.a.s. di Bonaldo Stella & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chioggia non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuliana Padoan in proprio e in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in materia di concessioni demaniali marittime,

e, *in parte qua*, per la pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuliana Padoan, in proprio e in Qualità di Titolare dell'omonima impresa individuale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 117 e 31 cod. proc. amm.;

Richiamata la sentenza n. 819/2019 di questa stessa Sezione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente in punto di fatto espone quanto segue.

1.1 P.E.M. s.a.s. di Bonaldo Stella & C. (di seguito solo P.E.M.), è titolare delle concessioni demaniali marittime n. 60/2004 rilasciata il 20 novembre 2003 sino al 31 dicembre 2009, n. 16/2008 rilasciata il 25 luglio 2008 sino al 31 dicembre 2009 - rinnovate sino al primo dicembre 2015 - e n. 8/2012, quale subingresso alla n. 7/2007, rilasciata il 5 aprile 2007, dal Comune di Chioggia.

Tali concessioni hanno ad oggetto, rispettivamente:

- a) l'occupazione di un'area di mq. 3.674,90 sulla quale si trova uno stabilimento balneare in Sottomarina di Chioggia, Viale Lungomare Adriatico;
- b) l'occupazione di un'area di mq. 4.106,24, adiacente alla precedente, sempre per la destinazione pubblica a stabilimento balneare;
- c) l'occupazione di un'area di mq. 1.118,70, allo scopo di mantenere un parcheggio e verde, sempre in continuità con le aree sopra dette.

P.E.M. ha denunciato al Comune di Chioggia, sin dal mese di ottobre 2016, con reiterate istanze, l'occupazione abusiva di parte delle aree ad essa assentite da parte dell'impresa individuale intestata a Padoan Giuliana (di seguito solo Padoan), titolare – a sua volta – di una concessione demaniale su un'area adiacente a quella

della ricorrente, di estensione pari a mq. 216.

In particolare, secondo la ricorrente, la ditta Padoan, avrebbe arretrato, verso monte, la collocazione delle proprie strutture per il noleggio di mosconi a pedale, canoe in plastica e n. 3 windsurf e la capanna in legno adibita a deposito attrezzi e materiali di soccorso, occupando così una porzione concessa per l'utilizzo esclusivo dello stabilimento della ricorrente.

Il Comune, a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 24 luglio 2018, con nota prot. n. 42315 del 24 agosto 2018, ha dato solo un parziale riscontro alla stessa, invitando la sig.ra Padoan a produrre entro 10 giorni la documentazione tecnica con l'esatta indicazione dell'area occupata, per verificare la situazione di fatto esistente sulle aree interessate.

A tale nota, tuttavia, il Comune non ha dato alcun seguito.

La ricorrente, pertanto, ha inviato due ulteriori diffide ad adempiere - in data 3 gennaio 2019 e 11 febbraio 2019 - chiedendo che il Comune svolgesse gli accertamenti tecnici necessari a verificare la sussistenza dell'occupazione abusiva da parte della società Padoan, per poi adottare i provvedimenti più opportuni per la rimozione di tale (eventuale) situazione.

1.2 La ricorrente, inoltre, in data 22 luglio 2014 ha presentato al Comune di Chioggia istanza di adozione di un atto dichiarativo dell'intervenuta proroga legale della durata delle proprie concessioni, sino al 31 dicembre 2020. Le concessioni di cui è titolare la ricorrente, infatti, essendo tutte vigenti al 30 dicembre 2009, dovrebbero essere prorogate al 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito, dapprima, con D.L. n. 194/2009 e, poi, con D.L. n. 179/2012.

Con ulteriore istanza del 7 febbraio 2019, la ricorrente ha altresì chiesto al Comune di dare applicazione nei suoi riguardi alla norma, immediatamente precettiva, di cui ai commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale, a riguardo delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009, dispone che le medesime *“hanno durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”*.

Il Comune non ha dato riscontro a tali istanze.

1.3 Infine, in data 11 febbraio 2019 P.E.M. ha presentato al Comune istanza di correzione di un errore materiale riscontrato nell'ambito dell'autorizzazione al subingresso parziale n. 8/2012, e nella relativa nota di trasmissione, avente ad oggetto l'errata indicazione dell'indirizzo della Società concessionaria in "Chioggia, Via Bergamo n. 33", anziché in "Chioggia, Via Marco Polo n. 219".

Anche rispetto a quest'istanza il Comune è rimasto inerte.

2. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a. la ricorrente ha svolto le seguenti considerazioni in diritto e ha proposto le domande di seguito riportate.

2.1 Quanto all'istanza di verifica dell'occupazione illegittima di area demaniale da parte della Società Padoan e di assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo la ricorrente, il Comune avrebbe l'obbligo di provvedere, nel termine generale di 30 giorni previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, mediante adozione di un provvedimento espresso, in quanto Ente tenuto a vigilare sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo, in base all'art. 55 della L.R. Veneto n. 33/2002. Inoltre, l'art. 31 del "*Regolamento della disciplina delle attività balneari*" vigente a Chioggia stabilisce che l'Ente "*può effettuare sopralluoghi e controlli con personale del servizio demanio marittimo e della polizia municipale*" e deve anche assumere "*in casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza dalla concessione medesima*".

La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale adito, previo accertamento del relativo obbligo, di ordinare all'Amministrazione comunale di provvedere, esercitando in concreto i poteri ad essa spettanti di vigilanza e controllo sulla concessione di Padoan e adottando i provvedimenti conseguenti.

Rispetto a questa sola domanda la ricorrente individua la Ditta Padoan quale controinteressata, che viene quindi evocata in giudizio.

Inoltre, rispetto a questa sola domanda la ricorrente esclude espressamente che il

giudice adito debba pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a., stante la necessità per l'Amministrazione di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori.

2.2 Quanto alle istanze di applicazione della legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dei commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – norme che hanno ad oggetto le proroghe *ex lege* delle concessioni demaniali marittime per uso turistico e ricreativo succedutesi nel corso del tempo - la ricorrente chiede al giudice adito di pronunciarsi sulla fondatezza della propria pretesa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a., e di ordinare al Comune di provvedere all'adozione dei provvedimenti dichiarativi dell'intervenuta proroga.

Ed invero, secondo la ricorrente, si tratta di proroghe *ex lege*, la cui applicazione non richiederebbe alcuna valutazione di tipo discrezionale, né lo svolgimento di ulteriori verifiche o adempimenti istruttori; per l'applicazione di tali disposizioni normative sarebbe sufficiente, quindi, verificare la vigenza dei titoli concessori al 30 dicembre 2009, circostanza che, peraltro, risulta già provata documentalmente.

2.3 Quanto all'istanza di correzione di errore materiale, la ricorrente chiede sia l'accertamento dell'obbligo di provvedere, sia la pronuncia sulla fondatezza dell'istanza ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a., dal momento che l'errore è immediatamente rilevabile e la sua correzione richiede un'attività materiale immediata e semplice, priva di discrezionalità.

3. Si è costituita in giudizio, con esclusivo riferimento alla prima domanda, la controinteressata Padoan Giuliana, in proprio e quale legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, eccependo la carenza dei presupposti di fatto e di diritto per la condanna del Comune a provvedere, come chiesto dalla ricorrente.

4. Il Comune di Chioggia, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

5. Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2019, la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta.

6. In vista della camera di consiglio, fissata per la trattazione del ricorso avverso il

silenzio, le parti costituite si sono scambiate ulteriori documenti e memorie, insistendo nelle rispettive tesi e conclusioni.

7. In particolare, le parti hanno evidenziato che il Comune con nota prot. n. 24550 del 7 maggio 2019, avrebbe nel frattempo dato avvio ad uno specifico procedimento per la dichiarazione di estinzione della concessione di cui è titolare la ditta Padoan, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 47, lettera d) del Codice della Navigazione, 52 della L.R. Veneto n. 33/2002 e 15, comma 3 del Regolamento comunale della disciplina delle attività balneari: disposizioni che prevedono l'estinzione delle concessioni demaniali quando l'utilizzazione del bene è resa totalmente impossibile per fatto dell'Amministrazione o per cause naturali. Ed invero, secondo il Comune la concessione della Padoan sarebbe posizionata al di fuori dell'area oggetto di concessione, sullo specchio acqueo.

8. Alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019, il Presidente ha avvisato le parti, ai sensi dell'art. 73 comma 3, c.p.a., circa la sussistenza di possibili profili di inammissibilità della seconda domanda avanzata con il ricorso, avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'applicazione delle proroghe *ex lege* alle concessioni di cui è attualmente titolare, e la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

9. Con sentenza non definitiva n. 819, pubblicata in data 19 giugno 2019 e non impugnata, la seconda domanda prospettata dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile.

Segnatamente, con la citata pronuncia si è rilevato che *“l'azione avverso il silenzio è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, essendo configurata come strumento diretto a superare l'inerzia dell'amministrazione nell'emanazione di un provvedimento motivato, a seguito di un'istanza volta a dare impulso all'esercizio del potere amministrativo (T.A.R. Liguria, 30 marzo 2016, n. 303);*

L'azione è, invece, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza

avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo; si ritiene, coerentemente, che, se è dedotta in giudizio una posizione di diritto soggettivo, il rimedio si rivela inutile, essendo sempre consentito all'interessato chiedere l'accertamento del proprio diritto soggettivo al Giudice competente, di volta in volta individuabile nel Giudice Ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, ovvero nel Giudice Amministrativo, ove sussista la giurisdizione amministrativa esclusiva (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 14-01-2016, n. 190)” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 luglio 2018, n. 8058).

Dunque, il rito speciale del silenzio non è un rimedio di carattere generale, volto a tutelare la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale dell'Amministrazione; esso costituisce piuttosto una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1 febbraio 2019, n. 214).

Orbene, nel caso di specie la domanda della ricorrente è volta al mero accertamento del proprio diritto soggettivo alla proroga ex lege delle concessioni di cui è titolare. La proroga delle concessioni, peraltro, non presuppone l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione, ma richiede solo che sia verificata l'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate, tra i quali, in primis, la vigenza delle concessioni alla data del 30 dicembre 2009”.

10. Con riferimento alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente - aventi ad oggetto l'accertamento dell'obbligo del Comune di Chioggia di esercitare i propri poteri di vigilanza e di controllo sulla corretta gestione della concessione da parte di Padoan e di procedere alla correzione dell'errore materiale evidenziato dalla ricorrente - si è invece rilevata la necessità di acquisire ulteriori informazioni circa lo stato dei luoghi e dei beni oggetto della presente controversia, nonché sulle azioni già intraprese dal Comune e sullo stato dei procedimenti amministrativi eventualmente avviati dall'Amministrazione. Si è perciò disposto che il Comune di Chioggia depositasse una dettagliata relazione sui fatti di causa, evidenziando, in

particolare:

- le specifiche azioni intraprese per l'accertamento della situazione ad oggi esistente sui beni di cui alla presente controversia, assentiti in concessione a Padoan Giuliana e alla ricorrente P.E.M.;
- gli esiti delle verifiche tecniche svolte, anche alla luce delle eventuali osservazioni prospettate dalle parti;
- lo stato del procedimento amministrativo avviato per la verifica dell'occupazione illegittima da parte di Padoan, come denunciata da P.E.M.;
- lo stato del procedimento amministrativo avviato per la dichiarazione di estinzione della concessione di cui è titolare la ditta Padoan, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 47, lettera d) del Codice della Navigazione, 52 della L.R. Veneto n. 33/2002 e 15, comma 3 del Regolamento comunale della disciplina delle attività balneari, per sopravvenuta inutilizzabilità del bene per fatto dell'Amministrazione, o per cause naturali;
- l'esito delle verifiche svolte circa l'effettiva sussistenza dell'errore materiale evidenziato dalla ricorrente, riscontrato nell'ambito dell'autorizzazione al subingresso parziale n. 08/2012 di cui essa è titolare e nella relativa nota di trasmissione, avente ad oggetto l'errata indicazione dell'indirizzo della Società concessionaria in "Chioggia, Via Bergamo n. 33", anziché in "Chioggia, Via Marco Polo n. 219".

11. E' stata quindi fissata la camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 per la prosecuzione, *in parte qua*, della trattazione del presente ricorso.

12. In vista della nuova camera di consiglio, il Comune di Chioggia ha depositato una relazione descrittiva (cfr. deposito documenti dell'11 settembre 2019) nella quale si è dato conto delle specifiche azioni intraprese nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate all'uso turistico ricreativo assentite in concessione a Padoan e P.E.M. (cfr. documenti allegati alla suddetta relazione, depositati dal Comune in data 4 settembre 2019).

In particolare, ai fini che qui interessano, il Comune ha dato atto:

- a) di aver svolto rilievi topografici e altri accertamenti tecnici per mezzo di un tecnico incaricato (cfr. nota prot. n. 45232 del 28 agosto 2019, tra i documenti allegati alla relazione del Comune), dai quali è emerso che *“l’area attualmente occupata dalla Ditta Padoan Giuliana (...) risulta spostata verso Ovest di mt 18, rispetto alla posizione indicata nella concessione n. 14/2014”*;
- b) di avere altresì effettuato, in data 9 agosto 2019, un sopralluogo congiunto sui beni in concessione, alla presenza dei tecnici di fiducia incaricati da Padoan e P.E.M., per la verifica diretta dello stato dei luoghi e della situazione esistente, da svolgere anche alla luce della documentazione tecnica in possesso dell’Amministrazione (cfr. nota prot. 41846 del 6 agosto 2019, tra i documenti allegati alla relazione del Comune);
- c) di avere spiegato alle sopra dette Società gli aspetti tecnici del rilievo effettuato, sia in occasione del sopralluogo, sia mediante invio della documentazione tecnica elaborata ai tecnici di parte per la formulazione di eventuali osservazioni (cfr. nota prot. 42649 del 9 agosto 2019, tra i documenti allegati alla relazione del Comune);
- d) di aver acquisito e preso atto delle note e delle osservazioni trasmesse dalle suddette Società (cfr. nota prot. n. 43459 del 19 agosto 2019 e nota prot. n. 44201 del 21 agosto 2019, tra i documenti allegati alla relazione del Comune);
- e) di avere avviato già da tempo, nei confronti della Società Padoan, uno specifico procedimento, tutt’ora pendente, ai sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio n. 77/2012 e successive modificazioni, che all’art. 15 prevede *“Se l’utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell’Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Dirigente ...”*;
- f) di avere constatato l’esistenza dell’errore materiale indicato dalla ricorrente P.E.M. avente ad oggetto l’errata indicazione dell’indirizzo della Società medesima nell’ambito della concessione demaniale n. 8/2012 e di avervi posto rimedio negli atti successivi.

13. In vista della camera di consiglio, le parti costituite si sono scambiate ulteriori documenti e memorie, insistendo nelle rispettive tesi e conclusioni.

14. Tutto ciò premesso, è possibile passare ad esaminare il ricorso nel merito, con riferimento alle domande che non sono state ancora definite con la sopra citata sentenza n. 819/2019.

15. Occorre in primo luogo prendere in esame la domanda di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo assentite a Padoan, mediante verifica dell'eventuale occupazione illegittima da parte della controinteressata Padoan di parte dell'area in concessione alla ricorrente P.E.M. e adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'art. 55 della legge regionale del Veneto, 4 novembre 2002, n. 33 *'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo'* recita *"1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune territorialmente competente.*

2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti".

L'art. 31 del *"Regolamento della disciplina delle attività balneari"* del Comune di Chioggia, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 77 del 16 maggio 2012, stabilisce a sua volta che *"Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione,*

le funzioni di vigilanza (art. 55 della Legge Regionale 33/2002) sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale del servizio del Demanio Marittimo e della Polizia Municipale.

In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa”.

Alla luce delle richiamate disposizioni deve ritenersi che il Comune di Chioggia ha l'obbligo di attivarsi per esercitare i poteri di vigilanza sul corretto uso delle aree in concessione del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo.

Come evidenziato nella parte che precede, il Comune di Chioggia ha rappresentato e ha documentalmente dimostrato di avere attivato ed esercitato i suddetti poteri di vigilanza, ponendo in essere verifiche e rilievi sullo stato dei luoghi interessati dalla presente controversia, che si sono poi conclusi con la relazione finale redatta dal tecnico incaricato, nella quale, come sopra evidenziato, si è dato atto che *“l'area attualmente occupata dalla Ditta Padoan Giuliana (...) risulta spostata verso Ovest di mt 18, rispetto alla posizione indicata nella concessione n. 14/2014”.*

Sotto tale profilo, pertanto, non è configurabile l'inerzia dell'Amministrazione.

La stessa, invece, è tenuta a portare a termine la fase istruttoria, formulare le proprie conclusioni e trarne le conseguenze, concludendo così il procedimento di controllo e vigilanza avviato nei confronti della concessionaria Padoan, mediante l'adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti necessari ed opportuni, secondo quanto consentito dalla vigente normativa.

In questi termini la domanda della ricorrente è fondata e merita di essere accolta.

16. In ultimo, merita di essere accolta la domanda avente ad oggetto l'accertamento

dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla correzione dell'errore materiale riscontrato nell'ambito della concessione demaniale n. 8/2012.

L'Amministrazione dovrà perciò provvedere alla sostituzione, mediante annotazione, dell'indirizzo della Società ricorrente attualmente indicato "*Via Bergamo n. 33*" con il diverso indirizzo "*Via Marco Polo n. 219*", sempre in Chioggia.

17. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di giudizio, occorre tener conto, da un lato, della pronuncia di inammissibilità, di cui alla sentenza non definitiva n. 819/2019, relativa alla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere alle proroghe *ex lege* delle concessioni demaniali assentite alla ricorrente; dall'altro, della soccombenza dell'Amministrazione con riguardo alla domanda di accertamento dell'obbligo di esercitare i poteri di vigilanza sulle concessioni e alla domanda di accertamento dell'obbligo di procedere alla correzione dell'errore materiale.

Pertanto, considerate le peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) accoglie la domanda di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare i poteri di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo assentite a Padoan, nei limiti e nei termini di quanto indicato in motivazione;
- b) accoglie la domanda di accertamento dell'obbligo del Comune di Chioggia di provvedere alla correzione dell'errore materiale rilevato nella concessione demaniale n. 8/2012;
- c) ordina all'Amministrazione di provvedere nei termini di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;

c) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 19 giugno 2019, 2 ottobre 2019, 20 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Pietro De Berardinis, Consigliere

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia De Felice

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO

Oggetto: 1^ sez. - trasmissione sentenza n. 1362/19 pubbl. del 13.12.2019 (prot. n. 316)

Mittente: TAR VENETO Sezioni <tarve-sez@ga-cert.it>

Data: 13/12/2019, 14:05

A: massimo.carlin@avvocatipordenone.it, chioggia@pec.chioggia.org,
<stefano.sacchetto@venezia.pecavvocati.it>

Trasmissione sentenza n. 1362/19 pubblicata in data 13.12.2019 - ricorso n. 304/19 sez. 1^.

(avv. Massimo Carlin) (Comune di Chioggia in persona del Sindaco p.t. - per l'esecuzione)(avv. Stefano Sacchetto)

—Allegati:—

201901362.pdf

174 kB

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 1^ sez. - trasmissione sentenza n. 1362/19 pubbl. del 13.12.2019 (prot. n. 316)

Mittente: "Per conto di: tarve-sez@ga-cert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 13/12/2019, 14:05

A: massimo.carlin@avvocatipordenone.it, chioggia@pec.chioggia.org, stefano.sacchetto@venezia.pecavvocati.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/12/2019 alle ore 14:05:29 (+0100) il messaggio

"1^ sez. - trasmissione sentenza n. 1362/19 pubbl. del 13.12.2019 (prot. n. 316)" è stato inviato da "tarve-sez@ga-cert.it"

indirizzato a:

massimo.carlin@avvocatipordenone.it

chioggia@pec.chioggia.org

stefano.sacchetto@venezia.pecavvocati.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3B85BA43-46C0-735B-C7BA-28D32B453336@telecompost.it

— Allegati: —

postacert.eml	240 kB
dati-cert.xml	1,0 kB